



COMUNE DI OROTELLI

Provincia di Nuoro - C.so Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli
P.I. 00154850911 ☎ 0784 79820 📠 0784 79261 - www.comune.orotelli.nu.it

Allegato alla deliberazione G.C. n. 75 del 22.09.2015

Regolamento per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 93,
c. 7-ter, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163

INDICE

Art.	Descrizione
1	Obiettivi e finalità
2	Campo di applicazione
3	Costituzione e accantonamento dell'incentivo
4	Conferimento degli incarichi
5	Ripartizione dell'incentivo
6	Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti
7	Termini per le prestazioni
8	Penalità per errori od omissioni progettuali
9	Pagamento del compenso
10	Relazione periodica sull'applicazione del regolamento
11	Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1
OBIETTIVI E FINALITA'

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 93, c. 7-bis, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche - di seguito denominato «codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno all'ente.
2. In caso di appalti misti, l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

Articolo 2
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le somme di cui all'art. 93, c. 7-bis del codice sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dal codice. In ogni caso, l'eventuale erogazione di incentivi per la "*redazione di un atto di pianificazione comunque denominato*" è da riferirsi esclusivamente ad attività direttamente collegate alla realizzazione di lavori pubblici.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

Articolo 3
COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELL'INCENTIVO

1. Per i progetti di cui all'art. 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è pari all'80% per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione, che non può essere superiore al 2% sull'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
4. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. A tal fine, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione, è definito uno specifico piano operativo, declinato nell'ambito del Piano esecutivo di gestione, che individua le possibili destinazioni delle risorse in oggetto nel tempo.

Articolo 4

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 2 sono effettuati con provvedimento del dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi preposto alla struttura competente, garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione. Il provvedimento riporta le percentuali definitive, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite al successivo articolo 5, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e dell'entità dell'opera e della natura delle attività.
2. Lo stesso dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti previsti dal codice e assumono la responsabilità professionale del progetto sottoscrivendo i relativi elaborati;
 - c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
 - e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale, in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso, fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;

- f) i collaboratori tecnici che, pur non sottoscrivendo il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, sottoscrivendoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non sottoscrivendo il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi individuato ai sensi dell'art. 5, c. 1, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.
5. Il personale incaricato della progettazione e quello che partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche in orario straordinario; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal CCNL, solo se preventivamente autorizzate dal dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi e secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con altra disposizione da parte dell'ente.

Articolo 5

RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La ripartizione dell'incentivo è operata con provvedimento del dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi preposto alla struttura competente, previa individuazione delle percentuali definitive, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità e dell'entità dell'opera e della natura delle attività, secondo quanto precisato dal precedente articolo 4.
2. Per progetti di importo a base di gara fino a euro 1.000.000,00, l'incentivo è attribuito in ragione dell'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione nel massimo del 2% secondo la seguente ripartizione:

a) Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	38%
b) Redattore dello studio di fattibilità	3%
c) Redattore del progetto preliminare	10%
d) Redattore del progetto definitivo	10%
e) Redattore del progetto esecutivo	5%
f) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP):	3%
g) Direttore dei Lavori (inclusi eventuali Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere)	10%
h) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	5%
i) Collaudatore	2%
j) Collaboratori tecnici del RUP	7%
k) Collaboratori amministrativi del RUP	7%
<u>Totale</u>	<u>100,00%</u>

3. Per progetti di importo a base di gara compreso tra 1.000.001,00 e 5.000.000,00 di euro, l'incentivo è attribuito in ragione dell'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione nel massimo dell'1,8%, secondo la ripartizione riportata al comma 2.
4. Per progetti di importo a base di gara superiore a 5.000.000,00 di euro, l'incentivo è attribuito in ragione dell'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione nel massimo dell'1,6%, secondo la ripartizione riportata al comma 2.

Articolo 6

INCARICHI INTERI O PARZIALI PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI

1. Nel rispetto della contrattazione decentrata, la quota parte (nella misura dell'80%) del "fondo per la progettazione e l'innovazione" destinata a "incentivo di progettazione interna", viene ripartita tra i vari soggetti dipendenti dell'ente che hanno partecipato al processo di redazione degli elaborati progettuali (inclusa la predisposizione dell'eventuale atto di pianificazione urbanistico necessario per la realizzazione dell'opera, in qualità di collaboratori del RUP), di appalto, di esecuzione e di collaudo dei lavori pubblici indicati, secondo le aliquote percentuali diversificate indicate nel precedente articolo 5, in ragione delle attività effettivamente svolte e delle conseguenti responsabilità che la legge affida alle figure di indicate nel comma 2 che hanno assunto in proprio le funzioni/attività ivi elencate (le aliquote percentuali ivi indicate della quota parte del "fondo per la progettazione e l'innovazione" destinata per la singola opera o lavoro a "incentivo di progettazione" andranno liquidate solo qualora vi sia stato l'effettivo svolgimento delle funzioni/attività indicate nel comma 2 dell'articolo 5 da parte del personale dipendente dell'ente).
2. Nel caso che solo alcune delle funzioni/attività indicate nel precedente articolo 5, comma 2, siano state svolte da soggetti incaricati esterni all'ente, si decureranno le rispettive quote percentuali destinate a dette funzioni/attività svolte all'esterno, e potranno essere liquidati gli "incentivi di progettazione interna" relativi alle attività di progettazione effettivamente svolte dal personale interno nelle misure percentuali indicate nel precedente art. 5, comma 2, incrementate nella percentuale del 10%.
3. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno entra a far parte delle economie di spesa.

Articolo 7

TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 8

PENALITA' PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni previste dal codice, al responsabile del procedimento nonché ai sottoscrittori del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi che ha disposto il pagamento procede senza indugio al recupero delle somme pagate.
2. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
3. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico del progetto esecutivo: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
4. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto il quadro economico del progetto esecutivo per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
 - a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
 - b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
 - c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.

Articolo 9

PAGAMENTO DEL COMPENSO

1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi preposto alla struttura competente, previa verifica delle specifiche attività svolte, nel rispetto dei tempi e dei costi previsti, e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico individuale complessivo annuo lordo.

Articolo 10

RELAZIONE PERIODICA SULL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente/responsabile degli uffici e dei servizi preposto alla struttura competente redige e invia al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Segretario dell'ente e all'Organismo Indipendente di valutazione/Nucleo di valutazione una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
 - a) indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
 - b) importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
 - c) eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Articolo 11

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento di rimanda alla normativa prevista dal codice e dal regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Alla data di approvazione del presente regolamento è abrogato il regolamento vigente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 05.03.2013.